



Comune di Monte di Procida

ORDINANZA n. 4 del 25 gennaio 2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. CHIUSURA PLESSO SCOLASTICO “CORRICELLA” PER INTERVENTI DI DISINFEZIONE, SANIFICAZIONE E PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI.

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto Legge 14 GENNAIO 2021 N. 2 del Consiglio dei Ministri, con il quale è stato prorogato fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 30 aprile 2021 ed adottato ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19;
- I DPCM emanati in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID-19;
- Le Ordinanze emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID-19, dal Presidente della Regione Campania;

Preso atto che le autorità sanitarie hanno comunicato la presenza di un contagiato frequentante la Scuola Elementare “Plesso Corricella” di questo Comune;

Dato atto che si è avuta notizia del contagio solo nel pomeriggio ma non è ancora chiaro il quadro dei contatti del contagiato anche in relazione alla struttura scolastica;

Ritenute necessarie la disinfezione, sanificazione e pulizia straordinaria di tutti gli ambienti e strutture della scuola interessata dalla presente ordinanza;

Dato atto che tali operazioni sono volte all'efficace contenimento e prevenzione del contagio;

Ritenuto, con la presente ordinanza, di contemperare la tutela della salute pubblica con il diritto allo studio, adottando responsabilmente misure di prevenzione tempestive e cautelative della salute pubblica per il periodo di tempo necessario e sufficiente a garantire le operazioni di cui sopra al fine di prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia;

Visto l'art. 6 “Attribuzioni delle autorità territoriali di Protezione Civile”, del D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice della Protezione Civile”;

Richiamato l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria



Comune di Monte di Procida

Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Visto l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]”

Tenuto conto che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Monte di Procida;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica locale;

ORDINA



Comune di Monte di Procida

La chiusura in data per il giorno del 26/1/2021 della Scuola Elementare “Plesso Corricella” di questo Comune,

La disinfezione, la sanificazione e la pulizia straordinaria di tutti i locali;

DISPONE

La trasmissione della presente:

Alla Prefettura di Napoli;

Alla Dirigente Scolastica competente;

Al Comando Stazione Carabinieri Città;

Al Resp.le del Servizio Tecnico sede;

Al Comando Polizia Municipale sede;

All'ASL Napoli 2 Nord;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dr. Giuseppe Pugliese